INNOVA JUS

RIVISTA MENSILE DEL CENTRO STUDI INNOVA JUS

Anno I · Numero 7 · Novembre 2026

TEMA MONOGRAFICO

# Vigilare e formare

*Il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179: autorità nazionali, sanzioni, spazi di sperimentazione e formazione all'intelligenza artificiale*

*Il secondo decreto legislativo di adeguamento all'AI Act completa l'architettura istituzionale: chi notifica, chi vigila, chi sanziona e con quali procedure. Nello stesso atto, però, il legislatore delegato disciplina la formazione nella scuola, nell'università, negli ordini professionali, nella giustizia, nella sanità e nella pubblica amministrazione, e detta nuove regole sulle decisioni di lavoro assistite dall'IA e sui segreti commerciali. Letto articolo per articolo, con la tavola dei termini e la mappa degli adempimenti.*

CON LA TAVOLA DEI TERMINI DI ATTUAZIONE E LA MAPPA DELLE AUTORITÀ

Direzione scientifica · Prof. Michele Iaselli

innovajus.it

# INNOVA JUS

RIVISTA MENSILE DEL CENTRO STUDI INNOVA JUS · ANNO I · NUMERO 7 · NOVEMBRE 2026

### TESTATA

Innova Jus. Rivista mensile del Centro Studi Innova Jus.

### ISSN

ISSN 3103-8697 (edizione elettronica). Titolo chiave: Innova jus.

### DIREZIONE SCIENTIFICA

Prof. Michele Iaselli — Direttore del Centro Studi Innova Jus, docente di Informatica giuridica e Diritto dell'intelligenza artificiale presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, già docente presso la LUISS Guido Carli, Coordinatore del Comitato Scientifico di Federprivacy.

### TEMA DEL NUMERO

Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, secondo decreto di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 adottato in attuazione dell'art. 24 della legge n. 132/2025: le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le autorità di vigilanza del mercato, il sistema di notifica, i poteri di vigilanza e ispettivi, le sanzioni amministrative, gli spazi di sperimentazione normativa, la formazione all'intelligenza artificiale nei percorsi scolastici, universitari, professionali e pubblici, le decisioni di lavoro assistite da sistemi di IA e la tutela di dati, algoritmi e metodi matematici come segreti commerciali.

### PERIODICITÀ

Mensile. Ogni numero è dedicato a un argomento monografico di diritto dell'innovazione, con approfondimenti sistematici, ricognizione delle fonti primarie e profili operativi.

### EDITORE

Centro Studi Innova Jus — Via Giovanni Merliani, 19 — 80127 Napoli (Italia).
Sito: innovajus.it — Posta elettronica: info@innovajus.it

### LINGUA

Italiano.

### SUPPORTO E DIFFUSIONE

Edizione elettronica in formato PDF, diffusa gratuitamente sul sito dell'editore.

### AVVERTENZA METODOLOGICA

I riferimenti normativi sono citati sulla base delle fonti ufficiali: EUR-Lex e la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per il diritto dell'Unione; la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per il diritto interno. Il d.lgs. n. 179/2026 è commentato sul testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2026, e sulle relative note; ove il testo presenti imperfezioni redazionali, queste sono segnalate. I profili in evoluzione sono espressamente indicati come tali.

### NOTA SUL RAPPORTO CON IL FASCICOLO PRECEDENTE

Il n. 6 (ottobre 2026), chiuso il 25 settembre, indicava fra i profili aperti gli estremi di pubblicazione del secondo decreto legislativo approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, relativo alle autorità nazionali, ai poteri di vigilanza e alla formazione. Il presente numero è dedicato per intero a quel decreto; la rubrica di aggiornamento dà conto degli altri profili allora lasciati aperti.

### CHIUSURA DEL FASCICOLO

Il fascicolo è chiuso alla data del 28 ottobre 2026.

IN QUESTO NUMERO

# Sommario


| | |
|---|---|
| EDITORIALE | La seconda metà della delega |
| I | L’atto: delega, struttura, entrata in vigore del d.lgs. n. 179/2026 |
| II | Le autorità: chi notifica, chi vigila, chi coordina |
| III | Il coordinamento: accordi, autorità settoriali, settore finanziario |
| IV | La vigilanza: notifica, registrazione nazionale, poteri ispettivi, reclami |
| V | Le sanzioni: quattro fasce, misure non pecuniarie, procedimento |
| VI | La sperimentazione: lo Spazio italiano per l’IA e gli spazi ulteriori |
| VII | La scuola: studenti, docenti, adulti |
| VIII | L’università e la ricerca: sei contenuti minimi e il trasferimento tecnologico |
| IX | Le professioni: formazione obbligatoria, giustizia, sanità, equo compenso |
| X | Il lavoro e la pubblica amministrazione: decisioni, sicurezza, competenze |
| XI | I segreti commerciali: dati, algoritmi e metodi matematici |
| XII | Gli adempimenti: termini, atti attuativi, destinatari |
| RUBRICA | Aggiornamenti al fascicolo n. 6 |
| APPARATO | Riferimenti normativi e fonti |

EDITORIALE

# La seconda metà della delega

Il numero di ottobre si chiudeva segnalando, fra i profili rimasti aperti, gli estremi di pubblicazione del secondo decreto legislativo di adeguamento all'AI Act approvato in esame definitivo il 4 agosto 2026. È il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre e in vigore dal 23 ottobre 2026. A esso è dedicato per intero questo fascicolo.

Il d.lgs. n. 160/2026 aveva cominciato dal punto più delicato: le Forze di polizia, il diritto penale, il processo civile. Il d.lgs. n. 179/2026 completa l'altra metà del disegno e risponde alla domanda che il primo decreto lasciava senza risposta: chi controlla. L'Agenzia per l'Italia digitale notifica e sorveglia gli organismi di valutazione della conformità; l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale vigila sul mercato, ispeziona e sanziona; Banca d'Italia, CONSOB e IVASS mantengono la vigilanza sui sistemi ad alto rischio impiegati nei servizi finanziari; il Garante interviene nei soli ambiti dell'art. 74, paragrafo 8, del regolamento. Attorno a questo nucleo il decreto costruisce una rete di accordi, un sistema sanzionatorio in quattro fasce e la disciplina dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.

Il titolo del decreto, però, annuncia anche qualcos'altro: l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione. Il capo III riguarda la scuola, l'università, gli ordini professionali, la giustizia, la sanità e la pubblica amministrazione, e vi aggiunge norme sulle decisioni di lavoro; il capo IV interviene sul diritto industriale. A prima vista è un accostamento eterogeneo. Ma vigilare e formare sono le due facce della stessa scelta: un sistema che affida la garanzia alla sorveglianza umana funziona soltanto se le persone chiamate a sorvegliare sanno che cosa stanno guardando.

*Il legislatore nomina le tecniche di interrogazione dei sistemi, ma le colloca accanto ai profili giuridici e deontologici: saper chiedere non basta, occorre sapere di che cosa si risponde.*

Tre scelte meritano attenzione fin d'ora. La prima riguarda le sanzioni: l'art. 23 non si limita a riprodurre l'art. 99 del regolamento, ma vi aggiunge una fascia nazionale per la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e per il diritto alla spiegazione, e non contiene una disposizione espressa sulle sanzioni alle autorità e agli organismi pubblici. La seconda riguarda il lavoro: l'art. 41 riserva a una persona fisica la decisione finale sul rapporto, a pena di nullità, ma esclude da questa garanzia la fase di ricerca e selezione delle candidature. La terza riguarda le professioni: una fonte primaria inserisce espressamente le «tecniche di interrogazione e istruzione» dei sistemi fra i contenuti obbligatori della formazione continua, accanto alla disciplina del regolamento e alle responsabilità deontologiche del professionista.

Il filo con il fascicolo precedente è diretto. A ottobre si osservava che, nel giudizio civile, il documento non esibito può tradursi in un fatto ritenuto ammesso; ora l'art. 52 qualifica dati, algoritmi e metodi matematici di addestramento come possibili segreti commerciali. Le due norme andranno lette insieme: la tutela del segreto non esclude l'ordine di esibizione, ma ne condiziona le modalità.

Un'avvertenza sul metodo. Il commento è condotto sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulle relative note. Dove il testo presenta imperfezioni redazionali — se ne segnalano quattro — lo si indica, perché in un atto che distribuisce poteri sanzionatori anche la precisione del rinvio è parte della garanzia.

**Prof. Michele Iaselli**
Direttore del Centro Studi Innova Jus

I · L’ATTO

# Il d.lgs. n. 179/2026: delega, struttura, entrata in vigore

Il decreto consta di cinquantaquattro articoli ripartiti in cinque capi. Esercita la delega dell’art. 24 della legge n. 132/2025 in tutti i suoi criteri specifici, tranne quello dedicato all’attività di polizia, già attuato dal d.lgs. n. 160/2026.

## La delega

Le premesse richiamano l’art. 24, comma 1, e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n), della legge n. 132/2025. I criteri si ripartiscono in due gruppi. Le lettere a), b), c), d), m) e n) riguardano l’apparato pubblico: poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori, adeguamento della normativa di settore, disciplina secondaria delle autorità, quadro sanzionatorio anche in deroga ai limiti della legge n. 234/2012 e della legge n. 689/1981. Le lettere e), f), g), i) e l) riguardano la formazione: alfabetizzazione, professionisti ed equo compenso, competenze STEM, università e ITS Academy, ricerca e trasferimento tecnologico.

## L’iter

Adottato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, acquisiti i pareri prescritti, il decreto è stato deliberato in via definitiva il 4 agosto ed emanato il 7 ottobre 2026. La legge n. 132/2025 è in vigore dal 10 ottobre 2025: il decreto è stato dunque emanato entro il termine di dodici mesi fissato dall’art. 24, comma 1.

## L’entrata in vigore

Come il d.lgs. n. 160/2026, il decreto non contiene una disposizione sulla propria entrata in vigore. Opera pertanto l’ordinario termine di quindici giorni dalla pubblicazione, previsto dall’art. 73, terzo comma, della Costituzione e dall’art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale: pubblicato l’8 ottobre, il decreto è in vigore dal 23 ottobre 2026. Da questa data decorrono i termini per gli atti attuativi (capitolo XII).

LA STRUTTURA DEL DECRETO

| PARTIZIONE | ARTICOLI | OGGETTO |
|---|---|---|
| **Capo I** | 1 | Definizioni. |
| **Capo II, sez. I-IV** | 2-18 | Oggetto e principi; autorità, punto di contatto e coordinamento; sistema di notifica; vigilanza del mercato, registrazione, poteri ispettivi, reclami. |
| **Capo II, sez. V-VIII** | 19-35 | Sanzioni; spazi di sperimentazione normativa; modifiche al d.l. n. 82/2021 e al d.l. n. 34/2019; riservatezza; coinvolgimento delle Regioni. |
| **Capo III** | 36-51 | Formazione nella scuola, nell’università, nelle professioni, nella giustizia e nella sanità; pubblica amministrazione; lavoro; equo compenso; educazione finanziaria. |
| **Capo IV** | 52-53 | Dati, algoritmi e metodi matematici come informazioni aziendali riservate; competenza delle sezioni specializzate. |
| **Capo V** | 54 | Clausola di invarianza finanziaria. |

CHE COSA IL DECRETO NON CONTIENE

Non individua le autorità che tutelano i diritti fondamentali ai sensi dell’art. 77 del regolamento: si limita a prevedere il coordinamento con esse. Non contiene una disposizione espressa sulla misura in cui le sanzioni pecuniarie possono essere inflitte ad autorità e organismi pubblici, che l’art. 99, paragrafo 8, del regolamento rimette agli Stati membri. Non fissa una decorrenza propria per le sanzioni, che seguono il calendario di applicazione degli obblighi (capitolo V).

II · LE AUTORITÀ

# Chi notifica, chi vigila, chi coordina

L’art. 20 della legge n. 132/2025 aveva già designato AgID e ACN come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. Il decreto ne declina le funzioni e, soprattutto, introduce un lessico che conviene padroneggiare: ogni articolo si rivolge a un insieme di autorità diverso.

## Tre insiemi, non uno

L’art. 1, comma 2, distingue le «autorità nazionali per l’intelligenza artificiale», cioè AgID e ACN (lettera a); le «autorità nazionali di vigilanza del mercato», cioè ACN, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante per la protezione dei dati personali (lettera b); le «autorità del settore finanziario», cioè Banca d’Italia, CONSOB e IVASS quando operano come autorità di vigilanza del mercato per il settore finanziario (lettera d). Si aggiungono le autorità settoriali del d.lgs. n. 157/2022 (lettera c), l’autorità di notifica, cioè l’AgID (lettera e), e il Comitato di coordinamento dell’art. 20, comma 3, della legge n. 132/2025 (lettera f).

La distinzione ha effetti concreti. Gli atti di indirizzo dell’art. 11 spettano alle autorità nazionali per l’IA, alle autorità del settore finanziario e, per l’ambito dell’art. 74, paragrafo 8, del regolamento, al Garante; le sanzioni dell’art. 21 alle autorità nazionali di vigilanza del mercato; il potere di adottare misure non pecuniarie dell’art. 22 all’autorità di notifica e alle autorità di vigilanza del mercato.

LA MAPPA DELLE AUTORITÀ

| AUTORITÀ | RUOLO | NORME |
|---|---|---|
| **AgID** | Autorità nazionale di notifica: valutazione, designazione, notifica e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità; sanzioni di competenza. | Artt. 4, 13, 20 d.lgs. 179/2026; art. 70 reg. |
| **ACN** | Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico; registrazione nazionale dei sistemi dell’allegato III, punto 2; poteri ispettivi e misure correttive. | Artt. 5, 6, 14-16; art. 70 reg. |
| **Banca d’Italia, CONSOB, IVASS** | Vigilanza sui sistemi ad alto rischio impiegati nei servizi bancari, finanziari e assicurativi disciplinati da TUB, TUF e CAP. | Artt. 5, lett. b), 17; art. 74, par. 6, reg. |
| **Garante privacy** | Autorità di vigilanza del mercato limitatamente agli ambiti dell’art. 74, paragrafo 8, del regolamento. | Art. 5, lett. c); art. 74, par. 8, reg. |
| **Autorità settoriali** | Prodotti dell’allegato I, congiuntamente con l’ACN. | Art. 8. |
| **Comitato di coordinamento** | Indirizzi unitari per accordi e atti di indirizzo; gestione strategica dello Spazio di sperimentazione. | Artt. 12, 27; art. 20, c. 3, l. 132/2025. |

*Nel decreto la parola «autorità» non è mai sola: ogni potere è attribuito a un insieme definito, e l’insieme cambia da un articolo all’altro.*

NOTA TESTUALE — ART. 1

Alla lettera c) del comma 2 le autorità settoriali sono definite come le amministrazioni «di cui dall’articolo 3» del d.lgs. n. 157/2022: la preposizione «dall’» è un refuso per «all’». L’imperfezione non incide sul significato della norma.

III · IL COORDINAMENTO

# Accordi, autorità settoriali, settore finanziario

Un sistema con sei autorità, le amministrazioni di settore e un comitato regge soltanto se le competenze si incontrano senza sovrapporsi. Gli artt. 7-12 affidano questo compito, in larga parte, ad accordi fra amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

## La rete degli accordi

L'autorità di notifica e le autorità di vigilanza del mercato stipulano accordi per la condivisione tempestiva e completa di dati e informazioni e per meccanismi di risposta rapida in caso di incidenti gravi (art. 7, comma 1). Gli accordi che incidono sulle amministrazioni territoriali sono comunicati, prima dell'adozione, alla Conferenza delle Regioni, all'ANCI e all'UPI (comma 2). Le autorità possono stipulare convenzioni per la ricerca e la formazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e ITS Academy (comma 4). Sono previste forme di coordinamento con le autorità dell'art. 77 del regolamento, con il Garante e, per l'ACN, con le forze di polizia e la DIA (commi 5-7).

## I prodotti dell'allegato I

Quando la vigilanza riguarda un prodotto disciplinato sia dal regolamento sia dalla normativa di armonizzazione, l'ACN e le autorità settoriali agiscono in forma congiunta (art. 8, comma 2); le autorità settoriali informano l'ACN quando un prodotto contiene un sistema di IA (comma 4). Il d.lgs. n. 157/2022 si applica all'attività dell'ACN in quanto compatibile, salvo gli artt. 11 e 12; un d.P.C.M. da adottare entro novanta giorni fissa i parametri per addebitare i costi della vigilanza sui prodotti risultati non conformi (art. 10).

## Gli istituti finanziari

Per i sistemi impiegati da istituti finanziari ma estranei all'art. 74, paragrafo 6, del regolamento, la vigilanza spetta all'ACN, che collabora con le autorità del settore finanziario e può avvalersi della Guardia di finanza (art. 9, commi 1 e 2). Per i sistemi non ad alto rischio impiegati nei contesti dell'art. 74, paragrafo 8, collaborano l'ACN e il Garante e, sul versante finanziario, le autorità di settore e il Garante (commi 3 e 4). Al Comitato di coordinamento partecipano le autorità del settore finanziario per le questioni di loro competenza; restano fermi i poteri del Garante e dell'AGCOM come coordinatore dei servizi digitali (art. 12, comma 1).

CHI VIGILA SUI SISTEMI USATI DA UN ISTITUTO FINANZIARIO

| SISTEMA | AUTORITÀ | NORME |
|---|---|---|
| **Alto rischio, connesso alla prestazione dei servizi finanziari** | Banca d'Italia, CONSOB o IVASS, secondo il servizio. | Artt. 5, lett. b), 17; art. 74, par. 6, reg. |
| **Altri sistemi immessi, messi in servizio o usati dall'istituto** | ACN, in collaborazione con le autorità del settore finanziario. | Art. 9, cc. 1-2. |
| **Non ad alto rischio, nei contesti dell'art. 74, par. 8, reg.** | ACN o autorità finanziarie, in collaborazione con il Garante. | Art. 9, cc. 3-4. |

## Le modifiche di settore e le clausole finali del capo II

L'art. 32 inserisce fra le funzioni dell'ACN, nell'art. 7 del d.l. n. 82/2021, quella di autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico; l'art. 33 la include nel comitato della sperimentazione FinTech. Gli scambi di informazioni avvengono anche in deroga al segreto d'ufficio, nel rispetto della protezione dei dati (art. 34).

IL PUNTO OPERATIVO

La competenza dipende dal sistema, non dal soggetto. Un istituto finanziario può avere, contemporaneamente, sistemi vigilati dalla propria autorità di settore, sistemi vigilati dall'ACN e sistemi per i quali entra in gioco il Garante. Il registro interno dei sistemi di IA dovrebbe indicare, per ciascuno, l'autorità di riferimento.

IV · LA VIGILANZA

# Notifica, registrazione nazionale, poteri ispettivi, reclami

Le sezioni III e IV del capo II attribuiscono i poteri. Due linee le attraversano: l'AgID vigila su chi certifica, l'ACN su chi produce e usa.

## Il sistema di notifica

L'AgID esercita le prerogative degli artt. 28, 30 e 36 del regolamento e può adottare disposizioni attuative nelle materie di propria competenza (art. 13, comma 1). Definisce e attua le procedure di valutazione, designazione e notifica (comma 2); assicura il monitoraggio continuo degli organismi notificati e delle loro affiliate e subappaltatrici, con audit periodici e straordinari; in caso di carenze avvia, previo contraddittorio, i procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione (comma 3). Gli oneri dei controlli gravano sugli organismi (comma 4).

## La registrazione nazionale

In attuazione dell'art. 49, paragrafo 5, del regolamento, l'ACN è competente per la registrazione a livello nazionale dei sistemi ad alto rischio dell'allegato III, punto 2: le infrastrutture critiche (art. 14, comma 1). Le modalità sono fissate con decreto del direttore generale dell'ACN, d'intesa con l'AgID (comma 2), in raccordo con il punto di contatto unico per la resilienza dei soggetti critici del d.lgs. n. 134/2024 (comma 3).

## I poteri dell'ACN

L'ACN esercita i poteri di vigilanza e ispettivi del regolamento e degli artt. 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 (art. 15, comma 1). Per le prove in condizioni reali dispone inoltre del potere di controllarne la conduzione e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso (comma 2). Le modalità sono rimesse a un regolamento adottato con d.P.C.M. (comma 3). L'ACN è competente per le misure degli artt. 79, 80, 82 e 83 del regolamento e degli artt. 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 (art. 16, comma 1). Il procedimento si avvia su segnalazione di incidente grave, su reclamo non manifestamente infondato, su segnalazione di altra autorità o d'ufficio (comma 2).

Le autorità del settore finanziario dispongono degli stessi poteri nei confronti degli istituti vigilati, fermo l'art. 22 della legge n. 262/2005, e stipulano protocolli con la Guardia di finanza e la DIA (art. 17).

## Reclami e risoluzione stragiudiziale

I reclami dell'art. 85 del regolamento sono ricevuti dalle autorità di vigilanza del mercato secondo le rispettive competenze e trattati con le procedure di ciascuna, nel pieno contraddittorio; il reclamo rivolto all'autorità incompetente è trasmesso d'ufficio a quella competente, con comunicazione al reclamante (art. 18, comma 1). L'ACN disciplina la propria procedura con decreto del direttore generale (comma 2). La novità è al comma 3: nei limiti delle competenze delle autorità del settore finanziario, i sistemi di risoluzione stragiudiziale istituiti dall'art. 128-bis del TUB, dall'art. 187.1 del codice delle assicurazioni private e dall'art. 32-ter, comma 2, del TUF sono competenti per i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento commesse dagli istituti finanziari aderenti, nelle attività di loro competenza.

**PER GLI OPERATORI DI INFRASTRUTTURE CRITICHE**

I sistemi ad alto rischio impiegati come componenti di sicurezza nella gestione di infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale e della fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità non si registrano nella banca dati europea ma presso l'ACN. Conviene predisporre fin d'ora le informazioni dell'allegato VIII.

V · LE SANZIONI

# Quattro fasce, misure non pecuniarie, procedimento

La sezione V del capo II attua l’art. 99 del regolamento e il criterio della lettera n) della delega, che consentiva di derogare ai limiti della legge n. 234/2012 e della legge n. 689/1981. Il risultato è un sistema in quattro fasce, con un’alternativa non pecuniaria e procedimenti diversi secondo l’autorità.

## Chi sanziona

L’AgID, come autorità di notifica, irroga le sanzioni dell’art. 99, paragrafo 4, lettera f), e paragrafo 5, del regolamento: quelle che riguardano gli organismi notificati e le informazioni inesatte (art. 20). Le autorità nazionali di vigilanza del mercato irrogano, secondo le rispettive competenze, le sanzioni nei confronti dei soggetti dell’art. 99, paragrafo 1 (art. 21). Fra i poteri sanzionatori rientrano gli avvertimenti e le misure non pecuniarie (art. 19, comma 2).

LE FASCE DELL’ART. 23

| COMMA | VIOLAZIONE | MASSIMALE | FONTE UE |
|---|---|---|---|
| **1** | Pratiche vietate dall’art. 5 del regolamento. | 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale. | Art. 99, par. 3. |
| **2** | Obblighi degli artt. 16, 22, 23, 24, 25 e 26; artt. 31, 33, parr. 1, 3 e 4, e 34; artt. 50, 73 e 80. | 15 milioni di euro o 3%. | Art. 99, par. 4, integrato. |
| **3** | Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti a organismi notificati o autorità. | 7,5 milioni di euro o 1%. | Art. 99, par. 5. |
| **4** | Obblighi degli artt. 27 (valutazione d’impatto sui diritti fondamentali) e 86 (diritto alla spiegazione). | 1 milione di euro o 0,5%. | Scelta nazionale. |

In tutti i casi opera la clausola «salvo che il fatto costituisca reato», e vale il massimale più alto fra importo fisso e percentuale. Per le PMI, le microimprese e le start-up innovative la sanzione si determina secondo l’art. 99, paragrafo 6, del regolamento, cioè con il valore più basso (art. 23, comma 7). Nella determinazione dell’importo rilevano i criteri dell’art. 99, paragrafo 7, e la natura «sostanziale o formale» dell’obbligo violato (comma 6).

## L’alternativa non pecuniaria

Per le violazioni «caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità», l’autorità può, in alternativa alla sanzione pecuniaria, ordinare di eliminare l’infrazione e di astenersi dal ripeterla, indicando misure e termine, oppure, se l’infrazione è cessata, applicare una dichiarazione pubblica sulla violazione e sul responsabile (art. 22, comma 1). L’inosservanza dell’ordine comporta la sanzione pecuniaria, aumentata fino a un terzo, nei limiti dei massimali (comma 2).

## Il procedimento

Contestati gli addebiti, la sanzione è applicata con provvedimento motivato «entro un termine ragionevole» (art. 24, comma 1). Modalità e termini sono definiti con regolamento dell’AgID e, per l’ACN, con il regolamento dell’art. 17, comma 4-quater, del d.l. n. 82/2021 (commi 2 e 3). Banca d’Italia, CONSOB e IVASS applicano le procedure dei rispettivi testi unici (art. 145 TUB, art. 195 TUF, artt. 311-septies e 324-octies CAP); il Garante l’art. 166 del codice privacy (commi 5-8). Il provvedimento è pubblicato per estratto sul sito dell’autorità, in forma anonima quando la pubblicazione ordinaria riguarderebbe dati personali in modo sproporzionato, comprometterebbe la cybersicurezza o un’indagine penale, o arrecherebbe un pregiudizio sproporzionato determinabile (comma 4). L’ACN è competente per gli adempimenti dell’art. 99, paragrafo 11, del regolamento, e le altre autorità le comunicano le sanzioni applicate; il comma 9 omette però di indicare l’atto cui il paragrafo appartiene. Si applica, in quanto compatibile, la legge n. 689/1981, ma non il suo art. 16: niente pagamento in misura ridotta (comma 10). I proventi delle sanzioni dell’ACN e dell’AgID sono riassegnati prioritariamente alle rispettive funzioni (art. 25).

*La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e il diritto alla spiegazione hanno ora una sanzione nazionale propria: fino a un milione di euro o allo 0,5 per cento del fatturato.*

## Quattro nodi

*L'elenco della seconda fascia.* L'art. 99, paragrafo 4, del regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744, elenca gli obblighi degli artt. 16, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 34 e 50 e, con la nuova lettera d-bis), quelli dell'art. 25, paragrafi 2 e 4. L'art. 23, comma 2, richiama l'art. 25 senza quel limite e vi aggiunge l'art. 73 (segnalazione degli incidenti gravi) e l'art. 80 (sistemi classificati dal fornitore come non ad alto rischio). La scelta trova base nel paragrafo 1 dell'art. 99, che affida agli Stati le sanzioni per ogni violazione del regolamento, ma colloca quelle violazioni nella fascia più elevata dopo le pratiche vietate.

*La fascia nazionale.* Gli artt. 27 e 86 non figurano nei paragrafi 3-5 dell'art. 99. Il legislatore delegato ha scelto di presidiarli con una fascia autonoma e più bassa; il criterio di favore per le PMI del comma 7 è formulato in termini generali e si estende anche a essa. Il comma 7 non richiama invece il paragrafo 6-bis dell'art. 99, introdotto dal regolamento (UE) 2026/1744, che estende il valore più basso alle piccole imprese a media capitalizzazione per le sanzioni dei paragrafi 4 e 5: la regola, direttamente applicabile, opera comunque per la seconda e la terza fascia.

*Le amministrazioni pubbliche.* L'art. 99, paragrafo 8, del regolamento rimette agli Stati la decisione sulla misura in cui le sanzioni pecuniarie possono essere inflitte ad autorità e organismi pubblici. Il decreto non contiene una disposizione dedicata. Il tema non è marginale, perché gran parte delle valutazioni d'impatto dell'art. 27 grava proprio sui deployer di diritto pubblico: è un profilo che resta aperto.

*Il tempo.* Le sanzioni sono in vigore dal 23 ottobre 2026, ma presuppongono un obbligo applicabile. Per i divieti dell'art. 5 applicabili dal 2 febbraio 2025 il presidio è operativo; i nuovi divieti introdotti dal regolamento (UE) 2026/1744 si applicano dal 2 dicembre 2026. Per gli obblighi sui sistemi ad alto rischio l'art. 113, come modificato, fissa il 2 dicembre 2027 per quelli dell'allegato III e il 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I.

**CHE COSA FARE, IN CONCRETO**

Classificare gli obblighi applicabili secondo le quattro fasce, distinguendo per ciascuno la natura sostanziale o formale, che il comma 6 rende rilevante per la misura della sanzione. Documentare la valutazione con cui un sistema dell'allegato III è stato ritenuto non ad alto rischio, perché la violazione dell'art. 80 è ora nella seconda fascia. Per i deployer tenuti alla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, considerarla un adempimento sanzionato, non una buona pratica.

VI · LA SPERIMENTAZIONE

# Lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA e gli spazi ulteriori

La sezione VI del capo II istituisce lo spazio di sperimentazione nazionale richiesto dall’art. 57 del regolamento e ne affida la governance a tre livelli: le autorità, il Comitato di coordinamento, un Gruppo operativo paritetico.

## Finalità e accesso

Lo Spazio è istituito sotto la vigilanza diretta di AgID e ACN e mira a condividere buone pratiche, promuovere innovazione e competitività, contribuire all’«apprendimento normativo» — un approccio regolatorio fondato sulle evidenze della sperimentazione — e accelerare l’accesso al mercato, in particolare per PMI e start-up, cui spetta la priorità dell’art. 62, paragrafo 1, del regolamento (art. 26, comma 1). Fornitori e potenziali fornitori accedono a un ambiente controllato gestito congiuntamente da AgID e ACN, con modalità fissate da un decreto congiunto dei direttori generali (comma 2), sulla base di criteri di eleggibilità oggettivi e trasparenti riferiti ai soggetti, alle priorità e alla maturità delle soluzioni (commi 3 e 4).

LA GOVERNANCE DELLO SPAZIO

| LIVELLO | COMPITI | NORME |
|---|---|---|
| **AgID e ACN** | Vigilanza diretta; gestione congiunta dell’ambiente controllato; decreti su accesso, funzionamento e criteri; riservatezza secondo l’art. 78 reg. | Artt. 26, 28, cc. 5-6. |
| **Comitato di coordinamento** | Gestione strategica e indirizzi, anche dopo consultazione dei portatori di interesse e delle Regioni; priorità e ordine di selezione. | Art. 27. |
| **Gruppo operativo** | Istruttoria di ammissibilità, selezione dei progetti, approvazione e monitoraggio dei piani, anche mediante logging, audit e tracciabilità delle modifiche. | Art. 28, cc. 1-4. |
| **Partecipanti eventuali** | Altre amministrazioni competenti; Garante per i progetti con dati personali; università e centri di ricerca; autorità finanziarie per i sistemi destinati a istituti finanziari. | Artt. 28, c. 2; 30, c. 5. |

Il Ministero dell’università e della ricerca contribuisce ai requisiti tecnici e metodologici dei progetti di propria competenza (art. 28, comma 7). Le autorità possono coinvolgere organismi notificati, organizzazioni di normazione, PMI, poli europei dell’innovazione digitale e centri di eccellenza; la cooperazione con gli organismi notificati è supervisionata dall’AgID (art. 29).

## Gli spazi ulteriori

Con regolamenti adottati con d.P.C.M. sono disciplinati gli spazi per i sistemi impiegabili in chiave duale, sentito il Ministero della difesa, e per quelli applicabili all’attività giudiziaria, sentito il Ministero della giustizia (art. 30, comma 1). Possono essere istituiti spazi regionali o locali, o congiunti con altri Stati membri, sentita la Conferenza unificata (commi 2 e 3); un accordo in Conferenza unificata ne assicura il raccordo con lo Spazio nazionale (comma 4). Resta ferma la sperimentazione FinTech; i sistemi destinati agli istituti finanziari possono però essere sperimentati anche nello Spazio nazionale, con la partecipazione delle autorità di settore (comma 5) e secondo un d.P.C.M. di coordinamento (comma 6). Le autorità presentano relazioni annuali all’ufficio per l’IA, comprensive delle sperimentazioni regionali e locali, e le trasmettono alla Presidenza del Consiglio anche ai fini di eventuali revisioni normative (art. 31).

> **NOTA TESTUALE — ART. 30, COMMA 4**
>
> L’accordo in Conferenza unificata deve prevedere criteri omogenei per inserire nella relazione dell’art. 31 gli esiti «delle sperimentazioni del presente comma». Le sperimentazioni regionali e locali sono però quelle del comma 2: il rinvio va riferito a quest’ultimo. Per gli spazi destinati alle Forze di polizia resta ferma la disciplina dell’art. 5 del d.lgs. n. 160/2026, commentata nel n. 6.

VII · LA SCUOLA

# Studenti, docenti, adulti

Gli artt. 36-39 attuano i criteri delle lettere e) e g) della delega. Conviene leggerli distinguendo ciò che le scuole «possono» fare, nell'autonomia, da ciò che il Ministero «deve» adottare entro termini precisi.

## Gli studenti

Le istituzioni scolastiche possono promuovere attività formative sull'intelligenza artificiale in coerenza con le linee guida per l'educazione civica e con l'educazione alla cittadinanza digitale della legge n. 92/2019 (art. 36, comma 1), e moduli STEAM (comma 2). Il Ministero dell'istruzione e del merito aggiorna le linee guida STEM (d.m. n. 184/2023) e quelle per l'orientamento (d.m. n. 328/2022); le indicazioni nazionali dei licei sono aggiornate anche per introdurre l'IA nei curricoli e sviluppare un uso «consapevole, critico, responsabile ed eticamente orientato» degli strumenti di IA generativa (commi 3, 5 e 6).

## L'emergenza educativa

L'art. 37 introduce una misura con termine e copertura propria: entro novanta giorni il Ministero, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, avvia un piano di formazione dei docenti sull'uso dei social media e delle piattaforme digitali, per prevenire le dipendenze comportamentali derivanti anche dagli «ambienti relazionali basati su sistemi di intelligenza artificiale». La spesa grava sul Programma nazionale «PN Scuola e Competenze 2021-2027», nel limite di 100 milioni di euro: è l'unica eccezione alla clausola di invarianza dell'art. 54.

## I docenti

La formazione dei docenti, in ingresso e in servizio, e del personale dei CPIA è erogata secondo un decreto ministeriale da adottare entro novanta giorni; fino ad allora si applicano le linee guida adottate con d.m. n. 166 del 9 agosto 2025 (art. 38, commi 1 e 4). Il decreto definisce anche gli interventi per gli studenti: alfabetizzazione, uso critico, contrasto alla disinformazione, riduzione del divario digitale (comma 3).

Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere comitati tecnico-etici territoriali, fra i cui compiti vi è l'adeguamento del Patto educativo di corresponsabilità e del regolamento d'istituto all'uso dell'IA, ispirato alle linee guida e al modello di codice etico dell'AgID (comma 6).

## Gli adulti

I CPIA favoriscono percorsi di alfabetizzazione degli adulti all'impiego dei sistemi di IA, con accertamento delle competenze in ingresso e riconoscimento di quelle acquisite, anche per l'inserimento o il reinserimento lavorativo (art. 39, commi 1 e 2).

OBBLIGHI E FACOLTÀ NEL SETTORE SCOLASTICO

| SOGGETTO | CONTENUTO | NATURA |
|---|---|---|
| **Ministero dell'istruzione** | Piano di formazione dei docenti su social media e IA (art. 37); decreto sulla formazione dei docenti (art. 38). | Obbligo, entro 90 giorni. |
| **Ministero dell'istruzione** | Aggiornamento di linee guida STEM, linee guida per l'orientamento, indicazioni nazionali (art. 36). | Obbligo, senza termine. |
| **Istituzioni scolastiche** | Attività di educazione civica e moduli STEAM (art. 36, cc. 1-2); iniziative di orientamento (c. 5). | Facoltà; l'orientamento è doveroso. |

IL PUNTO OPERATIVO PER I DIRIGENTI SCOLASTICI

Fino al nuovo decreto ministeriale restano il riferimento le linee guida del d.m. n. 166/2025. La revisione del Patto educativo di corresponsabilità e del regolamento d'istituto è il passaggio che rende visibili alle famiglie le regole sull'uso dell'IA a scuola: conviene avviarla senza attendere la costituzione del comitato territoriale.

VIII · L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA

# Sei contenuti minimi e il trasferimento tecnologico

Gli artt. 43-45 attuano i criteri delle lettere i) e l) della delega. La norma più significativa è l'art. 44, che, a poche settimane dal d.lgs. n. 160/2026, porta in una fonte primaria un catalogo di contenuti formativi minimi.

## La formazione integrata

Le università e le istituzioni AFAM promuovono attività formative per la comprensione tecnica dei sistemi di IA, il loro utilizzo sicuro e consapevole e la corretta interpretazione dei risultati (art. 44, comma 1). La formazione è «integrata» in senso incrociato: nei corsi a prevalente profilo scientifico, tecnologico, ingegneristico, matematico, medico e biomedico si aggiungono i profili etici e giuridici; nei corsi economici, sociali, giuridici e umanistici e nelle istituzioni AFAM, i profili tecnici e funzionali (comma 2). I contenuti minimi si conseguono con insegnamenti dedicati o moduli interdisciplinari, attività affini o integrative, laboratori e tirocini (comma 4), possibilmente coprogettati con le parti economiche e sociali (comma 5). Il Ministero monitora annualmente l'attuazione; gli indicatori sono fissati con decreto, sentita l'ANVUR (commi 6 e 7). Gli ITS Academy promuovono percorsi per l'interpretazione dei risultati dei sistemi e per il loro impiego consapevole, anche sotto il profilo giuridico e regolatorio (comma 8).

DUE CATALOGHI A CONFRONTO

| ART. 44, C. 3, D.LGS. 179/2026 | ART. 6, C. 2, D.LGS. 160/2026 | OSSERVAZIONE |
|---|---|---|
| **a) Principi, criteri di utilizzo e potenzialità.** | a) Principi di funzionamento e potenzialità. | Coincidenti. |
| **b) Limiti, rischi, distorsioni o errori.** | b) Limiti, bias ed errori, con riferimento al riconoscimento biometrico. | Generalizzato. |
| **c) Interpretazione critica di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni.** | c) Interpretazione critica degli output e ruolo della sorveglianza. | Scisso in due. |
| **d) Implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità.** | d) Implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità. | Coincidenti. |
| **e) Ruolo della sorveglianza umana.** | — (compreso nella lettera c). | Contenuto autonomo. |
| **f) Rischi di cybersicurezza.** | e) Rischi di cybersicurezza. | Coincidenti. |

Il confronto mostra una linea coerente. I cinque risultati della formazione di polizia diventano sei contenuti per l'istruzione superiore; la sorveglianza umana si stacca dall'interpretazione degli output e acquista autonomia; i quattro tipi di output dell'art. 3, punto 1, del regolamento — previsioni, contenuti, raccomandazioni, decisioni — entrano nel testo.

*Il catalogo dell'art. 44 è il parametro più completo che una fonte primaria offra oggi a chi progetta formazione sull'intelligenza artificiale.*

## Docenti e ricercatori

Professori, ricercatori e tecnologi possono sostenere, nell'ambito di accordi, attività di alfabetizzazione e divulgazione, valutate ai fini della carriera (art. 43).

## Il trasferimento tecnologico

L'art. 45 consente convenzioni con imprese e accordi con AgID e ACN sugli spazi di sperimentazione (commi 1 e 2). Su richiesta delle autorità, il personale può essere assegnato temporaneamente presso di esse ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, per non più di tre anni anche non continuativi (comma 3); i professori a tempo pieno, autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010, sono esonerati dagli obblighi didattici e i risultati valgono per gli scatti stipendiali (comma 4). Un decreto ministeriale individuerà centri di riferimento per la sperimentazione normativa (commi 8-10).

IX · LE PROFESSIONI

# Formazione obbligatoria, giustizia, sanità, equo compenso

Il criterio della lettera f) della delega aveva due contenuti: percorsi di formazione per i professionisti e un equo compenso modulabile. Il decreto li attua negli artt. 47 e 49 e li estende al personale dell'amministrazione della giustizia (art. 46) e alla sanità (art. 51).

## Gli ordini professionali

I corsi di formazione iniziale e continua svolti dagli ordini includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di IA (art. 47, comma 1). I contenuti sono tre: profili tecnici, «anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione», potenzialità e limiti dei sistemi usati nel settore; profili giuridici, con riguardo al regolamento e alle norme nazionali di attuazione; profili deontologici, relativi alle responsabilità del professionista, agli obblighi informativi verso il cliente — quelli che l'art. 13 della legge n. 132/2025 già pone — e al principio antropocentrico (comma 2). I percorsi prevedono un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione della formazione continua (comma 3). Entro sei mesi, cioè entro il 23 aprile 2027, i consigli nazionali adeguano regolamenti e atti organizzativi, con il parere o l'approvazione dell'autorità vigilante ove previsti (comma 5). Le stesse regole valgono, quando rilevanti, per le professioni non regolamentate (comma 4).

*Le tecniche di interrogazione entrano in una fonte primaria come uno dei tre profili della formazione, non come il suo contenuto esclusivo.*

## La giustizia

Per il personale dell'amministrazione della giustizia, l'art. 46 dà contenuto ai percorsi dell'art. 15, comma 4, della legge n. 132/2025 e li collega all'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4 del regolamento. I profili sono tecnici, giuridici e relativi all'impatto sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone (comma 1); i percorsi sono differenziati per funzioni e rischio (comma 2) e, per i sistemi ad alto rischio, assicurano le competenze per la sorveglianza umana dell'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (comma 3). Ai magistrati provvede la Scuola superiore della magistratura (comma 4).

## La sanità

I professionisti sanitari sono destinatari di due disposizioni. L'art. 47, comma 6, rimette a un accordo in Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi, l'inclusione dei percorsi nei programmi di educazione continua in medicina. L'art. 51 riprende i tre profili e affida, entro sei mesi, alla Commissione nazionale per la formazione continua una percentuale dell'obbligo triennale da dedicarvi e all'AGENAS i programmi per la formazione manageriale. I due strumenti, che insistono sullo stesso obbligo, andranno coordinati.

## L'equo compenso

L'utilizzo di sistemi di IA da parte del professionista «può comportare una modulazione dell'equo compenso» secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema utilizzato (art. 49, comma 1). Entro dodici mesi i decreti sui parametri — art. 9 del d.l. n. 1/2012, art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012, art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 49/2023 — sono integrati di conseguenza (comma 2). La formula lascia aperte due questioni. Non dice in quale direzione operi la modulazione; e ancora la misura alla classe di rischio del sistema, mentre la delega parlava delle «responsabilità e dei rischi connessi all'uso». Poiché gli strumenti degli studi professionali sono di rado ad alto rischio, il criterio rischia di restare marginale.

**NOTA TESTUALE — ART. 51, COMMA 2**

La lettera c) riproduce per i professionisti sanitari la formula dell'art. 47 e richiama gli «obblighi informativi verso il cliente». Nel rapporto di cura il destinatario è il paziente o l'assistito: la trasposizione letterale non ne muta il senso, ma andrebbe corretta.

# Decisioni, sicurezza, competenze

Il capo III contiene anche norme che non riguardano la formazione. La più rilevante è l'art. 41, che dà un contenuto preciso al principio dell'art. 11 della legge n. 132/2025 nei processi decisionali di lavoro.

## La decisione resta a una persona

Fermo l'art. 22 del regolamento (UE) 2016/679, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di IA assicura che le decisioni finali sulla costituzione, sulla modificazione o sulla risoluzione del rapporto, compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato; la decisione definitiva è riservata a una persona fisica «che eserciti un potere effettivo e autonomo» (art. 41, comma 1). Il consenso del lavoratore non vale come eccezione. Prima del trattamento il datore assolve gli obblighi informativi dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 152/1997; il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta e tramite una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione, con l'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi e dei principali parametri considerati (comma 3). Il licenziamento intimato in violazione della regola è nullo, come ogni decisione adottata in violazione (comma 4).

**LA REGOLA DELL'ART. 41 IN SINTESI**

| PROFILO | CONTENUTO |
|---|---|
| **Decisioni coperte** | Costituzione, modificazione, risoluzione del rapporto; provvedimenti disciplinari; valutazioni delle prestazioni. |
| **Decisioni escluse** | Ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportano la mancata ammissione alle fasi successive. |
| **Garanzia** | Decisione definitiva di una persona fisica con potere effettivo e autonomo; il consenso non deroga. |
| **Conseguenza** | Nullità del licenziamento e delle decisioni adottate in violazione. |

L'esclusione della fase di selezione va letta con cautela. Riduce il perimetro della regola nazionale, non quello dell'art. 22 del GDPR, che il comma 1 fa espressamente salvo: lo scarto automatico di una candidatura resta soggetto ai limiti delle decisioni unicamente automatizzate quando produce effetti significativi sull'interessato. E i sistemi destinati all'assunzione e alla selezione restano ad alto rischio ai sensi dell'allegato III, punto 4, del regolamento, con i relativi obblighi per il datore deployer.

## Salute e sicurezza

I sistemi che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza sono valutati nel documento di valutazione dei rischi dell'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 (art. 42, comma 2); i datori informano e formano i lavoratori sui rischi specifici e sulle misure adottate (comma 3).

## Servizi per il lavoro, pubblica amministrazione, educazione finanziaria

I servizi per il lavoro possono usare l'IA per orientamento e incontro fra domanda e offerta, garantendo supervisione umana e trasparenza (art. 48). Il Ministro per la pubblica amministrazione indirizza reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e definisce con linee guida, sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, il quadro minimo di competenze sull'IA, avvalendosi della SNA e di Formez PA (art. 40). Il Comitato per l'educazione finanziaria sensibilizza il pubblico sull'IA nel settore finanziario (art. 50).

**CHE COSA FARE, IN CONCRETO, SE SI È DATORI DI LAVORO**

Mappare le decisioni sul rapporto in cui intervengono sistemi di IA e individuare, per ciascuna, la persona che decide e i poteri effettivi di cui dispone; documentarlo. Aggiornare l'informativa dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 152/1997 e predisporre la procedura per rispondere alle richieste di motivazione. Aggiornare il documento di valutazione dei rischi e il piano formativo. Per i sistemi di selezione, verificare la classificazione ad alto rischio e i limiti dell'art. 22 del GDPR, che la nuova esclusione non tocca.

XI · I SEGRETI COMMERCIALI

# Dati, algoritmi e metodi matematici

Il capo IV conta due soli articoli, ma la sua portata va ben oltre il perimetro pubblicistico del decreto. Interviene sull'art. 98 del codice della proprietà industriale, che tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali segrete.

## Il nuovo comma 1-bis

L'art. 52 inserisce nell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 un comma 1-bis: fra le informazioni tutelate, «se ricorrono le condizioni» del comma 1, rientrano anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di IA. Algoritmi e metodi matematici sono definiti in senso ampio: le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento e ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo dei sistemi. Le controversie restano devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b), del codice (art. 53). Le premesse richiamano la direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato.

## La base di delega

La materia non è nuova per la legge n. 132/2025, che all'art. 16 contiene una delega specifica per una «disciplina organica» dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento, da adottare su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia, senza obblighi ulteriori rispetto al regolamento. I criteri prevedono il regime giuridico dell'utilizzo, strumenti di tutela risarcitori o inibitori con un apparato sanzionatorio e l'attribuzione delle controversie alle sezioni specializzate in materia di impresa. Le premesse del d.lgs. n. 179/2026 non richiamano l'art. 16, ma soltanto l'art. 24. Il capo IV ne anticipa due contenuti, la qualificazione come segreto e la competenza delle sezioni specializzate, ma non è la disciplina organica che l'art. 16 prefigura: il rapporto fra le due deleghe resta da chiarire.

## Che cosa cambia, e che cosa no

La norma è chiarificatrice più che costitutiva. Non crea una tutela automatica: dati e algoritmi sono protetti soltanto se segreti, se hanno valore economico in quanto segreti e se sono sottoposti a misure «ragionevolmente adeguate» a mantenerli tali, secondo le tre condizioni del comma 1. L'effetto pratico è spostare l'attenzione sulla terza condizione, che è una condizione di prova: chi vorrà invocare il segreto dovrà dimostrare le misure adottate per proteggere il dataset o la configurazione di addestramento.

Il segreto non prevale sugli obblighi di trasparenza del regolamento. La documentazione tecnica dell'art. 11 e la sintesi dei contenuti di addestramento dei modelli di IA per finalità generali dell'art. 53 restano dovute; le autorità sono tenute alla riservatezza dall'art. 78. Nel processo civile, l'art. 17 del d.lgs. n. 160/2026 consente al giudice di ordinare l'esibizione della documentazione del sistema adottando misure a tutela dei segreti commerciali, con applicazione dell'art. 121-ter del codice della proprietà industriale. Le due norme si integrano: la qualificazione come segreto non sottrae il documento all'esibizione, ma ne governa le cautele.

*Il segreto commerciale non sottrae il documento all'esibizione: ne governa le cautele.*

**IL PUNTO OPERATIVO PER LE IMPRESE**

Classificare dataset, modelli e configurazioni di addestramento secondo il loro valore; limitarne l'accesso e tracciarlo; prevedere obblighi di riservatezza nei contratti con dipendenti, consulenti e fornitori; conservare la prova di queste misure. Sono gli elementi che il giudice valuterà per riconoscere la tutela dell'art. 98 e, insieme, quelli che consentiranno di chiedere cautele adeguate in caso di ordine di esibizione.

XII · GLI ADEMPIMENTI

# Termini, atti attuativi, destinatari

Oltre alla clausola di invarianza dell'art. 54, l'attuazione è affidata ad atti secondari: alcuni con un termine, la maggior parte senza. I termini decorrono dal 23 ottobre 2026.

### LA TAVOLA DEI TERMINI

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | NORMA |
|---|---|---|
| **21 gennaio 2027** | D.P.C.M. sui parametri dei costi della vigilanza sui prodotti non conformi. | Art. 10, c. 2. |
| **21 gennaio 2027** | Piano di formazione dei docenti su social media e IA; decreto sulla formazione dei docenti. | Artt. 37, c. 1; 38, c. 1. |
| **23 aprile 2027** | Adeguamento dei regolamenti sulla formazione degli ordini e dei collegi. | Art. 47, c. 5. |
| **23 aprile 2027** | Accordo Stato-Regioni sull'ECM; percentuale dell'obbligo ECM triennale; programmi AGENAS. | Artt. 47, c. 6; 51, cc. 3-4. |
| **23 ottobre 2027** | Integrazione dei decreti sui parametri con la modulazione dell'equo compenso. | Art. 49, c. 2. |

### GLI ATTI ATTUATIVI SENZA TERMINE

| ATTO | OGGETTO | NORMA |
|---|---|---|
| **Decreti del d.g. ACN** | Registrazione nazionale dei sistemi dell'allegato III, punto 2; procedura dei reclami. | Artt. 14, c. 2; 18, c. 2. |
| **Regolamenti** | Modalità dei poteri dell'ACN (d.P.C.M.); procedimento sanzionatorio dell'AgID e dell'ACN. | Artt. 15, c. 3; 24, cc. 2-3. |
| **Decreti congiunti AgID-ACN** | Accesso e funzionamento dello Spazio di sperimentazione; Gruppo operativo. | Artt. 26, c. 2; 28, cc. 1, 5. |
| **Altri atti** | Spazi duali e per la giustizia; spazi regionali; FinTech; competenze dei dipendenti pubblici; centri di riferimento. | Artt. 30, 40, 44, 45. |

### LA MAPPA DEGLI ADEMPIMENTI

| DESTINATARIO | CHE COSA LO RIGUARDA | NORME |
|---|---|---|
| **Fornitori e deployer** | Quattro fasce sanzionatorie; misure non pecuniarie; procedimenti dell'ACN. | Artt. 15-16, 22-24. |
| **Istituti finanziari** | Riparto fra autorità di settore, ACN e Garante; ricorsi agli organismi stragiudiziali. | Artt. 9, 17, 18. |
| **Datori di lavoro** | Decisione umana a pena di nullità; motivazione; valutazione dei rischi. | Artt. 41-42. |
| **Ordini e professionisti** | Percorsi obbligatori con monte ore minimo; equo compenso. | Artt. 47, 49, 51. |
| **Scuole, università, ITS** | Formazione di studenti e docenti; sei contenuti minimi; trasferimento tecnologico. | Artt. 36-39, 43-45. |

#### IL CRITERIO PRATICO DI ORIENTAMENTO

Il d.lgs. n. 160/2026 parlava alle Forze di polizia, a chi usa sistemi ad alto rischio e a chi agisce per un danno. Il d.lgs. n. 179/2026 parla a tutti gli altri: alle autorità, agli operatori, a chi insegna e a chi impara.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO

# Aggiornamenti al fascicolo n. 6

Il numero di ottobre, chiuso il 25 settembre, aveva lasciato aperti tre profili. Se ne dà conto qui, distinguendo quelli che possono dirsi chiusi da quelli che restano aperti.

## Profili chiusi

**Secondo decreto legislativo di adeguamento.** Il decreto relativo alle autorità nazionali, ai poteri di vigilanza e alla formazione è il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2026, e in vigore dal 23 ottobre 2026. Le premesse confermano l'esame preliminare del 10 giugno e la deliberazione definitiva del 4 agosto 2026. Il raccordo con la mappa delle competenze tracciata nel capitolo XI del n. 5 è svolto nei capitoli II, III e IV di questo numero.

**Rapporto fra i due decreti.** I due atti usano la stessa nozione di «Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale», riferita all'AgID e all'ACN ai sensi dell'art. 20 della legge n. 132/2025. La disciplina generale degli spazi di sperimentazione del d.lgs. n. 179/2026 non sostituisce quella dell'art. 5 del d.lgs. n. 160/2026 per le Forze di polizia; il catalogo formativo dell'art. 6 del d.lgs. n. 160/2026 trova un termine di confronto nell'art. 44 del nuovo decreto (capitolo VIII).

## Profili che restano aperti

Resta da verificare l'eventuale pubblicazione di un avviso di rettifica per le imperfezioni dell'art. 2 del d.lgs. n. 160/2026 segnalate nel n. 6. Resta aperto, altresì, il numero e la composizione aggiornata dell'elenco dei firmatari del Codice di buone pratiche per i modelli di IA per finalità generali. Si aggiungono due profili nuovi: la misura in cui le sanzioni pecuniarie possono essere inflitte ad autorità e organismi pubblici, che il d.lgs. n. 179/2026 non disciplina espressamente (capitolo V); il rapporto fra il capo IV del decreto e la delega specifica dell'art. 16 della legge n. 132/2025 su dati, algoritmi e metodi matematici (capitolo XI).

Sul sito del Centro Studi è disponibile il modulo 4 delle lezioni online, dedicato al d.lgs. n. 179/2026, con questionario di verifica.

> **SEGNALAZIONE — IMPERFEZIONI TESTUALI DEL D.LGS. N. 179/2026**
>
> All'art. 1, comma 2, lettera c), «di cui dall'articolo 3» anziché «di cui all'articolo 3». All'art. 24, comma 9, il rinvio all'«articolo 99, paragrafo 11» non indica l'atto, che è il regolamento IA. All'art. 30, comma 4, le sperimentazioni «del presente comma» sono quelle del comma 2. All'art. 51, comma 2, lettera c), gli obblighi informativi sono riferiti al «cliente» anche per i professionisti sanitari. Qualora intervenga un avviso di rettifica, se ne riferirà in questa rubrica.

APPARATO

# Riferimenti normativi e fonti

## DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

— Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in GUUE L, 2024/1689 del 12 luglio 2024. Disposizioni richiamate: artt. 2, 3 (punto 1), 4, 5, 11, 16, 22-28, 30, 31, 33, 34, 36, 49 (par. 5), 50, 53, 57 (parr. 2, 10 e 16), 58, 60, 62, 70, 73, 74 (parr. 3, 6, 8 e 11), 75, 77-80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 99 (parr. 1, 3-8 e 11) e 113; allegati I, III e VIII.

— Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2024/1689, applicabile dal 27 luglio 2026; in particolare art. 1, par. 1, punti 38 e 40, modificativi degli artt. 99 e 113.

— Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, artt. 14 e 16; regolamento (CE) n. 765/2008, art. 2, punto 11).

— Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, artt. 13, 15 e 22.

— Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate; direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici.

## DIRITTO INTERNO

— Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione», in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2026, con le relative note.

— Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 214 del 15 settembre 2026, artt. 2, 5, 6 e 17.

— Legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», artt. 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 20 e 24.

— Costituzione, artt. 73, terzo comma, 76 e 87; disposizioni sulla legge in generale, art. 10; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15; legge 23 agosto 1988, n. 400, artt. 14 e 17; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, artt. 8 e 9; legge 24 dicembre 2012, n. 234, artt. 30, 31 e 32; legge 24 novembre 1981, n. 689.

— Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, artt. 7, 11, 17 e 18; decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36; decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, artt. 3, 5, 10, 11 e 12; decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, art. 5; decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 19; decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, art. 15.

— Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, artt. 128-bis e 145; decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 32-ter e 195; decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, artt. 187.1, 311-septies e 324-octies; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 166; legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 22; decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, art. 24-bis.

— Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 98, 121-ter e 134; decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, art. 1-bis; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 28; decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 23-bis; legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 6 e 8; legge 15 luglio 2022, n. 99, art. 10; decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, art. 25-bis.

— Legge 20 agosto 2019, n. 92; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784-octies; d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, art. 13; d.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; d.P.R. 5 marzo 2013, n. 52; decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, art. 3; legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 18; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 632; d.m. 15 settembre 2023, n. 184; d.m. 22 dicembre 2022, n. 328; d.m. 9 agosto 2025, n. 166.

— Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 16-bis, 16-ter e 16-quinquies; legge 14 gennaio 2013, n. 4, artt. 3 e 5; legge 21 aprile 2023, n. 49; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 9; legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13.

## NUMERI PRECEDENTI DELLA RIVISTA RICHIAMATI

— N. 4, agosto 2026, *L'AI Act riscritto*; n. 5, settembre 2026, *L'AI Act applicato*; n. 6, ottobre 2026, *L'IA tra polizia e processo*.

*INNOVA JUS* — Rivista mensile del Centro Studi Innova Jus · Anno I · Numero 7 · Novembre 2026 · Tema monografico: «Vigilare e formare. Il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179: autorità nazionali, sanzioni, spazi di sperimentazione e formazione all'intelligenza artificiale» · Direzione scientifica: Prof. Michele Iaselli · Fascicolo chiuso il 28 ottobre 2026 · innovajus.it